

# **ACCORDO DI COLLABORAZIONE**

(art. 15 legge 241/1990, art. 5, comma 6 d.lgs 50/2016)

## **PROVINCIA DI MODENA**

**con sede in Viale Martiri della Libertà n. 34 - 41121 Modena  
in persona del Dirigente del Servizio Affari Generali e Polizia  
Provinciale, Gambarini Patrizia, come da atto autorizzatorio del  
Presidente Tomei Gian Domenico**

## **FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE**

**con sede in via F. Busani, 14 - 41100 Modena  
in persona del Presidente Mauro Famigli**

### **VISTI**

- 1) l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- 2) il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
- 3) la legge regionale Emilia Romagna 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza)
- 4) legge regionale Liguria 1 agosto 2008, n. 31 (Disciplina in materia di polizia locale);
- 5) legge regionale Toscana 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale);
- 4) lo Statuto della Scuola interregionale di polizia locale con sede a Modena;

### **PREMESSO CHE**

- 1) lo sviluppo delle politiche di sicurezza urbana rappresenta uno dei cardini dello sviluppo della civile ed ordinata convivenza nelle nostre città, che di

fatto ne qualifica il livello della qualità della vita e quindi un corretto ed apprezzabile operato da parte di tutte le amministrazioni locali coinvolte, anche alla luce della definizione di sicurezza integrata declinata dalla Legge 18 aprile 2017 n. 48.

2) le Regioni sono competenti in materia di Polizia amministrativa locale, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera h) della Costituzione;

3) considerato il ruolo sempre più importante del Sindaco quale Ufficiale di Governo ( art. 54 del TUEL) nel sistema di sicurezza e di conseguenza della Polizia Locale quale strumento attivo

4) uno dei principali fondamenti del sistema dei servizi di polizia locale si ritrova nella selezione, preparazione e formazione all'esercizio al ruolo di coloro i quali ne faranno parte, ovvero gli addetti alla polizia locale;

5) per dare una risposta a questi temi, nell'ottobre 2008 è stata istituita la Fondazione di partecipazione Scuola Interregionale di Polizia Locale dalle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Liguria come soci fondatori insieme al comune di Modena;

6) la legge regionale sopracitata prevede:

a) che ciascuna Regione assegni annualmente risorse alla Fondazione per finanziare le attività formative di proprio interesse (art. 10 bis l.r.T. 12/2006, art. 27 l.r. L. 31/2008, art. 18 quinquies l.r. ER 24/2003) ;

b) che la SIPL svolga attività formative del personale addetto alle strutture di polizia locale di ogni regione (art. 10 l.r.T. 12/2006, art. 25 l.r. L. 31/2008, artt. 18 bis e 18 quinquies l.r. ER 24/2003);

7) lo Statuto della Fondazione prevede che:

a) i suoi membri si dividano in Fondatori, Partecipanti e Aderenti;

b) possono assumere la qualifica di partecipanti ed aderenti le istituzioni e gli enti pubblici che condividono le finalità della Fondazione;

c) la Fondazione non abbia scopo di lucro e sviluppi attività di formazione del personale, di ogni livello, appartenente alla Polizia locale ed esercita attività strumentali, accessorie e connesse per l'attuazione dei suoi fini;

8) l'articolo 5 del d.lgs. 50/2016 stabilisce che "un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;

b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;

### **PRESO ATTO**

1) che la Fondazione SIPL presenta nella sua struttura e composizione i requisiti necessari ai fini della qualificazione in termini di amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), d.lgs. 50/2016 in quanto associazione di enti locali e di organismi partecipati esclusivamente da enti locali per lo svolgimento di attività funzionali al perseguimento di interessi pubblici comuni ai soci;

2) in specifico, la medesima Fondazione risulta possedere i requisiti dell'organismo di diritto pubblico;

3) l'accordo formalizza e realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune e l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;

4) sussiste un precipuo interesse pubblico a che le attività formative per gli addetti alle strutture di polizia locale raggiungano livelli di alta qualità in quanto la SIPL è soggetto qualificato che vanta anni di esperienza nel settore, annovera moltissimi soci partecipanti ed eroga corsi di prima formazione per i neo assunti e aggiornamento delle competenze del personale, lungo tutto l'arco della vita professionale sia mediante l'approfondimento di materie specialistiche che mediante percorsi mirati all'acquisizione di indispensabili competenze trasversali, quali quelle relazionali, comunicative e gestionali, applicate allo specifico contesto della Polizia locale;

5) la Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale dà atto del rispetto della condizione di cui alla lettera c), comma 6, articolo 5, del d.lgs. 50/2016 impegnandosi a svolgere sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

### **CONSIDERATO CHE**

sono dunque sussistenti i requisiti di cui all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016

**si conviene e si stipula quanto segue**

## **Art. 1**

### **(Oggetto e premesse)**

1. Con il presente accordo, le parti confermano di individuare la Fondazione SIPL quale partner strategico per sviluppare attività di qualificazione e sviluppo dei servizi di polizia locale e quindi, nel perseguimento dell'interesse pubblico e nel loro esclusivo interesse, di avvalersi della Fondazione SIPL per sviluppare attività formative e iniziative in forma stabile e cooperativa a favore degli addetti alle strutture di polizia locale dei rispettivi territori.
2. Le premesse costituiscono parti integranti e sostanziali del presente accordo.

## **Art. 2**

### **(Attività ed oneri)**

1. Le attività oggetto del presente Accordo saranno svolte presso i locali della SIPL ovvero nelle sedi concordemente individuate dalle Parti, secondo le diverse e contingenti esigenze operative.
2. La Fondazione SIPL realizza per il sottoscrittore un piano di attività formative e/o consulenziali sulla base delle richieste dell'ente stesso.
3. Le attività di cui al comma 2 sono da considerarsi attività di istituto.
4. Ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016, le erogazioni di cui ai commi precedenti non sono da intendersi come corrispettivo per attività a mercato aperto.

## **Art. 3**

### **(Impegni)**

1. La Fondazione SIPL, sulla base dell'ultimo bilancio approvato, informa ogni anno il sottoscrittore sulle attività svolte a suo favore.
2. I sottoscrittori si impegnano al rispetto del presente accordo, informandosi di ogni elemento che possa influire sulla sua corretta applicazione.

## **Art. 4**

### **(Controversie)**

1. Qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione del presente Accordo, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente, sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente.
2. Ai fini del presente Accordo, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede indicata in epigrafe.

**Art. 5**  
**(Riservatezza)**

1. Ciascuna delle parti si rende garante che il personale da essa destinato allo svolgimento dell'attività mantenga, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, la riservatezza per quanto attiene tutte le informazioni ed i documenti dei quali verrà a conoscenza nell'ambito del presente contratto e a non farne usi diversi da quelli per i quali sono stati messi a disposizione.

**Art. 6**  
**(Disposizioni fiscali)**

1. Il presente accordo sarà registrato in caso d'uso e non è soggetto a imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16, della tabella, allegato B, del DPR 642/1972.

**Art. 7**  
**(Sottoscrizione)**

1. Il presente accordo è sottoscritto in forma digitale ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990.